

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI NICOLA, SCAMARCIO, BARSACCHI e FERRALASCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1981

Modifica all'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 agosto 1973, n. 533, avente per oggetto la disciplina delle controversie di lavoro e di natura previdenziale, ha, com'è noto, confermato, generalizzandolo, il beneficio introdotto con l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in virtù del quale il lavoratore è esonerato dal pagamento delle spese di causa anche nel caso di sua soccombenza.

La succitata legge, inoltre, ha completato la precedente normativa del 1958, che si applicava, peraltro entro determinati limiti di valore, alle sole controversie di lavoro, estendendo la gratuità di giudizio, con esenzione da ogni spesa o diritto di cancelleria, alle controversie di previdenza ed assistenza.

Per consentire, infine, l'accesso alla giustizia ai cittadini non abbienti ha dettato alcune norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, che, sebbene frammentarie e provvisorie, avevano tuttavia il merito di essere utilizzabili immediatamente nell'interesse dei lavoratori.

E così, all'articolo 11, la legge n. 533 del 1973 ha introdotto il principio che per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

Soggiunge il comma secondo di detto articolo che vengono « considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni ».

Ora, per quanto il suddetto reddito debba essere calcolato al netto di imposte e tasse, non c'è chi non veda come, a causa dell'inflazione e della conseguente perdita del valore di acquisto della moneta verificatasi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge ed i nostri giorni, il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si sia in gran parte vanificato, rimanendo soltanto sulla carta.

Se si pone mente, invero, ai coefficienti di rivalutazione secondo gli indici ufficiali di-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ramati dall'ISTAT, sarà agevole osservare come nel periodo suddetto sia stata registrata una variazione pari a 2,7089.

In altre parole, una lira dell'agosto 1973 equivale oggi a lire 2,7089 e cioè a quasi tre volte quello che era il suo valore nominale.

Stando così le cose, mantenendo inalterato il limite previsto dall'articolo 11 per la ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si finisce col negare il beneficio a gran parte dei soggetti che ne avrebbero diritto e che, invece, non si trovano ormai più nelle condizioni per poterne usufruire.

Ed infatti è ben difficile, se non addirittura impossibile, che, al giorno d'oggi, vi siano lavoratori che abbiano un reddito annuo non superiore a lire 2.000.000 e cioè ad un importo largamente al di sotto dei limiti di sussistenza.

Per le considerazioni che precedono abbiamo predisposto, onorevoli senatori, il seguente disegno di legge, che proponiamo alla vostra attenzione, certi che non vi lascerete sfuggire l'occasione per eliminare una disposizione anacronistica la cui ingiustizia si commenta da sè.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il limite netto annuo previsto dall'articolo 11, comma secondo, della legge 11 agosto 1973, n. 533, è elevato a lire 6.000.000.